

Stagione Sportiva 2022/2023 Comunicato Ufficiale N.1181

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE.

3.1. Segreteria

4. RISULTATI GARE

CAMPIONATO UNDER 19 - II^ FASE DI QUALIFICAZIONE - QUARTI DI FINALE

4/06/23	1/A	CIOLI ARICCIA C5	GIRONE: D4	SOCIETA SPORTIVA LAZIO C5	7 - 8 (**)
4/06/23	1/A	ATLANTE GROSSETO	GIRONE: D5	FENICE VENEZIAMESTRE	2 - 5
6/06/23	1/A	ROMA CALCIO A 5	GIRONE: D6	META CATANIA C5 A R.L.	4 - 3
4/06/23	1/A	AOSTA CALCIO 511	GIRONE: D7	FUTSAL CORNEDO	9 - 0

(**) d.t.r.

5. Giustizia Sportiva

5.1 Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Avv. Massimiliano De Renzis, assistito dal rappresentante A.I.A. A.B. Pietro Taranto, nella seduta del 07/06/2023 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

5.1.1. CAMPIONATO UNDER 19 - II^ FASE DI QUALIFICAZIONE - QUARTI DI FINALE

GARE DEL 04/06-06-2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara ATLANTE GROSSETO - FENICE VENEZIAMESTRE

Il Giudice Sportivo;

esaminato il reclamo proposto dalla Società ATLANTE GROSSETO avverso l'esito della gara in oggetto osserva: Rilevato dal referto dell'arbitro che la gara in epigrafe è terminata alle ore 16:29 e che allo stesso non è stato consegnato alcun preannuncio di ricorso da parte della Società. Considerato che il preannuncio di reclamo proposto dalla società ATLANTE GROSSETO è stato preannunciato con dichiarazione depositata a mezzo p.e.c. in data 04/06/2023 alle ore 23:43 presso la segreteria del Giudice Sportivo.

Rilevato che il preannuncio di reclamo proposto dalla società ATLANTE GROSSETO non è pervenuto allo scrivente nel rispetto delle modalità e dei termini abbreviati previsti dal Comunicato Ufficiale n. 148/A del 21/03/2023 della F.I.G.C. che, per le gare di ammissione alla II fase e gare dei play-off per l'ammissione alla final four per l'assegnazione del titolo di campione d'Italia Under 19 maschile e femminile, ha tassativamente statuito che " delibera di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 66, comma 1, lett.b), e 67 del Codice di Giustizia Sportiva incardinati con riferimento alle gare della Fase delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini:

- per i procedimenti di prima istanza dinanzi al Giudice Sportivo instaurati su ricorso della parte interessata: - il termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo, è fissato entro 30 minuti dal termine della stessa; il preannuncio dovrà essere consegnato per iscritto in duplice copia agli arbitri di gara;

a - gli arbitri provvederanno a consegnare copia del preannuncio alla controparte, annotando tale adempimento sul referto alla voce "varie";

b- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera della ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 9.00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara; "; Considerato, altresì, che alla data odierna la ricorrente non neppure ha provveduto a depositare il ricorso contenente le motivazioni a sostegno della doglianza previsto a pena di inammissibilità dall'art.67 comma 2 del C.G.S.;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso, provvedendo di conseguenza ad omologare il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell'incontro: ATLANTE GROSSETO - FENICE VENEZIAMESTRE 2 - 5 ; La tassa di reclamo viene addebitata.

PROVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 250,00 ROMA CALCIO A 5

Per inosservanza dell'obbligo di assistenza medica durante la gara. perché un proprio dirigente non inserito in distinta ma riconosciuto personalmente da arbitro e Commissario di Campo, presente a bordo del rettangolo di gioco come addetto alla spazzolone prima della fine del 2 tempo rivolgeva frasi gravemente irrispettose agli arbitri (RA - R.C.d.C).

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 31/ 7/2023

PRIMAVERA FABRIZIO

(ROMA CALCIO A 5)

Perché non inserito in distinta ma riconosciuto personalmente da arbitro e Commissario di Campo, presente a bordo del rettangolo di gioco come addetto alla spazzolone prima della fine del secondo tempo rivolgeva frasi gravemente irrispettose agli arbitri (RA - R.C.d.C).

AMMONIZIONE I infr

PISANELLI OMAR

(SOCIETA SPORTIVA LAZIO C5)

A CARICO DI ALLENATORI

AMMONIZIONE II infr

PIRES EVERTON

(CIOLI ARICCIA C5)

CHILELLI DANIELE

(SOCIETA SPORTIVA LAZIO C5)

AMMONIZIONE I infr

CIANFANELLI GIOVANNI MARIA

(CIOLI ARICCIA C5)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA

FINOTTI LEONARDO

(FENICE VENEZIAMESTRE)

Per condotta scorretta nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare.

FICARA GABRIELE

(ROMA CALCIO A 5)

Per intervento falloso nei confronti di un avversario in azione di gioco.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA IV infr

BERTINELLI LUCA

(SOCIETA SPORTIVA LAZIO C5)

AMMONIZIONE III infr

TARDIOLI LORENZO

(CIOLI ARICCIA C5)

CONTI LORENZO MARIA

(SOCIETA SPORTIVA LAZIO C5)

FERRUZZI MATTEO

(SOCIETA SPORTIVA LAZIO C5)

DI CONTO SAMUELE

(META CATANIA C5 A R.L.)

AMMONIZIONE II infr

RODRIGUEZ MONTERO JESUS

(ATLANTE GROSSETO)

ORIGGI MATTEO

(FENICE VENEZIAMESTRE)

MUSUMECI MARIO

(META CATANIA C5 A R.L.)

LAVRENDI GIUSEPPE

(ROMA CALCIO A 5)



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
Tel. 06.32822601 • Fax: 06.32822722
P.IVA 06164791003 • www.divisionecalcioa5.it
calcio5.gare@figc.it
segreteria generale@pec.divisionecalcioa5.it



AMMONIZIONE I infr

VESCIO FRANCESCO	(AOSTA CALCIO 511)
PASSALI AGOSTINO	(CIOLI ARICCIA C5)
DISCONZI ALESSIO	(FUTSAL CORNEDO)
ANZINI FILIPPO MARIA	(SOCIETA SPORTIVA LAZIO C5)
CANTARELLI FLAVIO	(ROMA CALCIO A 5)

Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque
(Avv. Massimiliano De Renzis)

Il versamento delle somme relative alle ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale deve essere effettuato **entro il 20 Giugno 2023** a favore di questa Divisione mediante bonifico bancario da versare alle seguenti coordinate: **Monte dei Paschi di Siena – agenzia 53- Via Antonio Stoppani ,22/30 Roma – IBAN: IT 79 B 01030 03253 0000 10245739 intestato a DIVISIONE CALCIO A CINQUE F.I.G.C.**

Eventuali reclami con richieste di copia dei documenti ufficiali avverso le decisioni assunte con il presente Comunicato dovranno essere presentati, ai sensi dell'art. 71 C.G.S., alla:

F.I.G.C. – Corte Sportiva di Appello Nazionale – Via Campania, 47 – 00187 Roma

PEC: cortesportiva.appello@pec.figc.it – per info: 0684915100

Il pagamento del contributo di reclamo dovrà essere effettuato:

- Tramite Addebito su Conto Campionato
- Tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato alla

FIGC Roma

- Tramite Bonifico Bancario IBAN FIGC:
IT73R0100503309000000010000.

Publicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 07/06/2023

Il Segretario
Fabrizio Di Felice

Il Presidente
Avv. Luca Bergamini